

## **Allegato Tecnico: Descrizione del servizio oggetto del monitoraggio**

E' intenzione del Co.Re.Com. Lazio, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dare attuazione alle disposizioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza dell'informazione in materia di comunicazione politica nel sistema radiotelevisivo pubblico regionale (RAI) nei periodi elettorali.

Con il presente documento si vuole affidare un servizio di lettura e analisi dei dati relativi al monitoraggio dei notiziari diffusi dal TGR Lazio, in attuazione della delega sulla vigilanza delle singole testate giornalistiche del servizio pubblico regionale.

Il monitoraggio consiste in una serie di attività finalizzate alla raccolta sistematica, oggettiva e standardizzata, per ciascun telegiornale, di informazioni o dati elementari al fine di controllare il rispetto delle norme da parte della testata. In particolare, l'attività di monitoraggio è finalizzata a rilevare nei programmi: - tutti i soggetti individuali (la persona fisica, ad esempio il singolo esponente di un partito politico) e collettivi (ad esempio, un partito politico inteso come l'insieme degli esponenti), che hanno spazio – cioè parlano o di cui si parla - nella programmazione e i tempi da essi fruiti; - gli argomenti trattati da tali soggetti.

I criteri specifici in materia di informazione da applicare al periodo elettorale sono definiti, per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con apposito provvedimento della Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

L'obiettivo che il Co.Re.Com. Lazio intende perseguire attraverso il monitoraggio, è quello di acquisire dati ed elementi utili ad elaborare analisi e valutazioni per poter effettuare un controllo mirato a tutelare il pluralismo attraverso un'attenta verifica del tempo di parola, di notizia e di argomento nell'ambito dei telegiornali.

Il presente documento disciplina il servizio di monitoraggio sull'accesso ai mezzi di informazione sia per la comunicazione politica durante le campagne per le elezioni politiche, che amministrative e per ogni referendum possa essere indetto nell'arco del 2017.

### **I programmi da monitorare**

### Edizioni del Tg3 regionale – TGR Lazio

Nel periodo di svolgimento delle elezioni o dei referendum, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dal TGR Lazio si dovranno conformare con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, al fine di assicurare all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento delle consultazioni elettorali.

Alla comunicazione politica si applicherà, durante il periodo elettorale, il criterio, di matrice anglosassone, del cd. "equal time rule", il quale postula una distribuzione paritaria degli spazi tra i vari soggetti politici.

Le modalità attuative del criterio saranno specificate, in relazione a ciascuna consultazione elettorale, nei provvedimenti adottati dalla Commissione parlamentare di vigilanza.

Per il riparto degli spazi nel periodo della campagna elettorale, si farà riferimento ai soggetti politici già presenti nelle assemblee da rinnovare, dando peso – quanto meno in ordine alla ripartizione del 50% degli spazi disponibili – al grado di rappresentatività (dunque un criterio di parità cd. ponderata) e precisamente:

- a) quando verranno trattate questioni relative al tema elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici, andranno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese degli stessi soggetti. Resterà salva la libertà di commento e critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone;
- b) fatto salvo il criterio precedente, nei programmi di informazione va curata un'adeguata informazione sui temi oggetto della campagna, assicurando la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione. Qualora in detti programmi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche riconducibili ai temi elettorali o del referendum, dovrà essere complessivamente garantita la presenza equilibrata e il contraddittorio tra i soggetti appartenenti alle diverse liste e coalizioni in competizione.

I Direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti dovranno attenersi ad un comportamento corretto e imparziale, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori, evitando di pregiudicare le posizioni dei vari soggetti. I telegiornali dovranno garantire, insieme con la completezza dell'informazione, l'esposizione della pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti dovranno orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di

fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza affinché gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti politici alla testata.

Correttezza ed imparzialità dovranno, dunque, essere assicurate nella diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da qualunque soggetto anche non direttamente partecipante alla competizione referendaria. Il rispetto delle predette condizioni e il ripristino di eventuali squilibri accertati, sarà assicurato anche d'ufficio da questo Co.Re.Com. che perseguirà le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

### **Schede di rilevazione :**

Ai fini della verifica del pluralismo politico-istituzionale nel periodo referendario, saranno oggetto di monitoraggio solo i notiziari, più segnatamente tutti i telegiornali regionali che andranno in onda su Rai 3.

Per ciascuna edizione oggetto di monitoraggio, la raccolta dei dati verrà effettuata sulla base di una scheda di rilevazione predisposta ad hoc. Nella scheda saranno registrati informazioni/dati elementari relativi a:

1. gli elementi identificativi del programma (il canale; la rete/testata giornalistica; la data di messa in onda; l'edizione; l'orario di messa in onda e di conclusione del notiziario; la durata complessiva del notiziario);
2. i diversi soggetti politici e istituzionali che appariranno in video per rappresentare le proprie tesi - cioè i "soggetti che parlano" - e i diversi soggetti (individuali e collettivi) di cui si parlerà nei notiziari. Per ogni soggetto dovranno essere rilevate le seguenti informazioni: nome e cognome; sesso; tempi di parola, di notizia, di antenna, di argomento in relazione ad un soggetto; soggetto politico/istituzione di appartenenza;
3. gli argomenti, vale a dire i temi trattati nel corso della edizione, anche in relazione ai soggetti che avranno spazio in video. Per ciascun argomento trattato dovranno essere rilevati: la descrizione sintetica del tema esposto; calcolo del tempo dedicato all'argomento da un singolo soggetto o tempo dedicato all'argomento dall'intera trasmissione, o da parte di essa;
4. i tempi fruiti dai diversi soggetti, anche in relazione agli argomenti esposti, e i tempi di trattazione dei diversi argomenti. Per i programmi si computano cinque diversi tempi:

- tempo di parola, che è il tempo in cui ciascun soggetto politico parla direttamente in voce;
- tempo di notizia, che è il tempo dedicato dal giornalista/conduttore dei programmi di informazione quotidiana (telegiornali e radiogiornali) all'illustrazione di un argomento/evento in relazione ad un soggetto individuale (un singolo esponente di partito) o collettivo (ad es. tutto il partito);
- tempo di antenna, che è il tempo complessivamente dedicato a ciascun soggetto individuale e collettivo (somma di tempo di notizia e di parola);
- tempo di argomento in relazione ad un soggetto, che indica il tempo di parola dedicato da ciascun soggetto individuale alla trattazione di uno specifico argomento (tema);
- tempo di argomento, che indica il tempo complessivamente dedicato alla trattazione di un argomento nell'ambito di programmi di informazione quotidiana o di altri programmi. In questo caso, si computano i tempi di tutti i diversi soggetti, giornalisti compresi, che hanno trattato un certo argomento.

I dati ottenuti a seguito dell'analisi del materiale, dovranno essere catalogati, archiviati e trasformati in dati elementari mediante l'utilizzo di sistemi quali Microsoft Excel (o similari) ed Adobe Acrobat, senza bisogno di conversioni intermedie di formato, ed inseriti in apposite tabelle (come da Allegati) da inviare al Co.Re.Com.Lazio con cadenza settimanale, ed utilizzabili per la successiva consultazione e per i successivi adempimenti istituzionali dal Co.Re.Com. stesso.

I dati elementari, memorizzati nel database, dovranno essere facilmente consultabili e riassunti in una Nota Esplicativa, da cui si evinca la presenza o meno di ogni eventuale violazione.

La banca dati dovrà essere organizzata in sezioni interfacciabili fra loro che consentano la gestione e la consultazione dei dati elementari rilevati. I dati archiviati possono essere letti in qualunque momento (sia a livello disaggregato, sia a livello aggregato) effettuando interrogazioni ed elaborazioni statistiche.

Il servizio di lettura ed analisi dei dati registrati dovrà essere effettuato, dalla società affidataria, per 24 ore al giorno, su tutte le edizioni dei tg regionali nel periodo che intercorre tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura della campagna elettorale, incluso un eventuale turno di ballottaggio.

I periodi da monitorare decorrono rispettivamente:

- durante le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dalla data di convocazione dei comizi elettorali con decreto del Presidente della Repubblica,

su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi del D.P.R. 361/1957, art. 11, D.Lgs. 533/1993, art. 4;

- durante le elezioni amministrative, dal 45° giorno antecedente le elezioni (data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali) , ai sensi della legge 04 aprile 1956, n. 212;
- in periodo di referendum, dal giorno della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica nella Gazzetta Ufficiale, fino alla conclusione delle operazioni di voto, ai sensi della L.352/1970.

Il termine per la consegna dei report settimanali è entro i 7 (sette) giorni successivi alla scadenza della settimana di riferimento.

Nel caso di semplice ritardo nell'adempimento della prestazione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., la parte in mora sarà obbligata, oltre all'adempimento della prestazione, a versare all'altra, la somma di euro 30,00 (trenta) per ogni giorno di ritardo.

I report finali, per ogni periodo monitorato, dovranno pervenire in formato elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [corecomlazio.monitoraggio@cert.consreglazio.it](mailto:corecomlazio.monitoraggio@cert.consreglazio.it).

Tutte le informazioni elencate devono essere rese consultabili nel database.